

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'Area di Lazzaretto-Melzo, in esecuzione della Sentenza n. 9566/2025 del 11/12/2025 del Tribunale Ordinario di Milano.

**VALIDITA':** dal 11/06/2026 fino al 02/11/2026

### IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 934 del 30/06/2023 sono stati approvati gli indirizzi per lo sviluppo di soluzioni durevoli, idonee ed efficaci a contrastare e/o mitigare l'inquinamento acustico, il disturbo alla quiete pubblica e di altri effetti negativi derivanti dalla movida;
- gli indirizzi formulati prevedono una serie di interventi anche di carattere strutturale al fine di salvaguardare e contemperare le diverse funzioni urbane e territoriali presenti nei contesti della città maggiormente impattati dal fenomeno stesso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 32/2024, infatti, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'Azienda;
- il 19/08/2024 il regolamento è entrato in vigore, limitando la possibilità di apertura dei pubblici esercizi e attività artigianali nelle zone tutelate;
- anche per il 2026 è stato confermato il Protocollo di intesa con la Prefettura finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione e del contrasto dei

comportamenti antisociali;

- in data 29/05/2026 è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione di un progetto finalizzato alla promozione di comportamenti responsabili e alla prevenzione dei fenomeni di rischio negli ambiti territoriali della cosiddetta "Movida";
- sono stati approvati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 722 del 28/05/2026, gli indirizzi per l'erogazione di contributi in favore di Associazioni e Consorzi rappresentativi dei commercianti e dei gestori dei pubblici esercizi delle zone della movida caratterizzate da maggior concentrazione, per favorire la gestione ordinata delle aree dei plateatici e delle aree esterne immediatamente pertinentziali ai locali e favorire sinergie virtuose con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Premesso altresì che:

- con Sentenza n. 9566/2025 pubblicata il 11/12/2025, il Tribunale Ordinario di Milano IV sezione civile ha condannato il Comune di Milano a far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nel c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo e ha condannato altresì il Comune al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti;
- attesa la complessità degli interessi che si contrappongono, la Sentenza ha assegnato al Comune un termine di 6 mesi dalla pubblicazione della stessa per porre in essere una serie di misure che, unitamente ad un'implementazione dell'attività di controllo, potrebbero contribuire a ridurre le conseguenze negative legate al fenomeno della c.d. movida all'interno del Quartiere;
- il Comune di Milano ha presentato appello avverso la citata Sentenza presso la Corte di Appello di Milano;
- il CTU ha evidenziato che le misure adottate dal Comune di Milano "non si sono ad oggi dimostrate sufficienti a risolvere il problema";
- il Giudice ha fissato la somma di denaro dovuta dal Comune per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento in favore di ciascuno degli attori e degli interventi in 4,00 euro giornalieri;
- la Sentenza prende atto che il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del Comune, ma dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone, attratte dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate nella zona;

Considerato che:

- il Comune di Milano, a seguito di quanto disposto dalla Sentenza, in ossequio al principio della proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ritiene di dover adottare azioni di contenimento del disturbo anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a temperare i riverberi nelle aree esterne anche in riferimento ai plateatici concessi;
- i compiti di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi rientrano nei tipici poteri esercitati attraverso Ordinanze a contenuto ordinario, adottate dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio nella sua qualità di responsabile dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL;
- l'art. 15 comma 2 del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Legge prevede che il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e fermo restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali, alimentari e degli esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del predetto regolamento. La determinazione oraria di cui al comma 2 può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:

- esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
  - problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.
- l'art. 20 comma 1 del vigente Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale Canone di Concessione dei Mercati, prevede che il Comune, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;

Valutato che:

- nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, sussistono ampie motivazioni per porre in essere azioni tendenti alla limitazione di orari di vendita, con riferimento all'asporto e somministrazione di bevande di qualunque tipo, alcoliche e analcoliche e con riferimento all'uso del plateatico;
- in esecuzione e concordemente alle motivazioni esposte nei provvedimenti del Giudice nonché alle risultanze delle relazioni tecniche del CTU dove si indica che il contributo più rilevante è determinato dal rumore antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti nell'Area Lazzaretto-Melzo e nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza;
- in considerazione della presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari ed anche di esercizi di vicinato che rendono l'ambito fortemente attrattivo, in particolare nelle ore serali, facilitando il fenomeno della "movida";
- coerentemente alle esigenze di tutela palesate dalla situazione di fatto ed accertate dal Tribunale e nel rispetto del principio di adeguatezza delle adottande limitazioni alle finalità perseguite.

Preso atto:

- dell'informativa evidenziata nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica di Milano riunitosi il 27/05/2026;
- della proposta dell'Organismo di Presidio Istituzionale Movida istituito con Delibera di Giunta Comunale n. 934 del 30/06/2023;
- del parere negativo della Commissione Comunale dei Pubblici Esercizi del 22/05/2026, che ha evidenziato che l'utilizzo del plateatico è uno strumento di governo della clientela e tale limitazione porterebbe ad effetti negativi sia sull'attività professionale sia sul turismo della città;
- dell'avvio del procedimento del 15/05/2026 protocollo n. 0283772 con il quale ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 è stata data la facoltà a tutti i portatori di interessi, pubblici e privati, di intervenire nel procedimento nel termine di 15 giorni a partire dal 16/05/2026 data di

pubblicazione dell'avvio del procedimento all'albo pretorio del Comune di Milano.

Rilevato che:

in sede di Organismo di Presidio Istituzionale della Movida del 05/06/2026, sono state valutate le osservazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria, esercenti, residenti e consiglieri di zona.

Si ritiene di non accoglierle per le motivazioni di cui al verbale dell'OPI Movida del 05/06/2026, rappresentando tuttavia, l'intento di procedere ad una valutazione per verificare l'efficacia delle misure previste a fronte di un potenziamento dei controlli.

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.lgs. n. 114/1998;
- la Legge n. 48/2017, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14/2017;
- la Legge n. 132/2018, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 113/2018, con particolare riferimento all'art. 21 bis;
- la Legge regionale n. 8/2009;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- la Legge n. 447/1995;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati
- l'art. 15 comma 2 del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubbliche Temporanee  
Leggere.

## **ORDINA**

Dal 11/06/2026 al 02/11/2026 - tutti i giorni dal lunedì alla domenica

nell'Area di Lazzaretto-Melzo, così come individuata nelle planimetrie e nella delimitazione viaria allegate alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale,

A. a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'Area di Lazzaretto-Melzo:

- il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente, esclusa la consegna a domicilio.

B. A tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'Area di Lazzaretto-Melzo:

- il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00;

C. A tutto il commercio in forma itinerante su area pubblica e di qualsiasi forma itinerante di somministrazione di alimenti e bevande anche a titolo gratuito o promozionale:

- il divieto dalle ore 20.00 alle ore 06.00, fermo il rispetto dei divieti previsti per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, dalle Ordinanze Sindacali P.G. 78193/2013 del 28 gennaio 2013 e P.G. 662913/2015 del 4 dicembre 2015.

Restano fermi i divieti previsti dalle leggi nazionali sulle bevande alcoliche.

## **ORDINA ALTRESI'**

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza con le relative

sanzioni anche di carattere accessorie, così come previste da leggi e regolamenti.


**DISPONE CHE**

La presente ordinanza ha efficacia dal 11/06/2026 al 02/11/2026 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano: [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it)

Avverso la presente ordinanza può proporsi, in alternativa:

- ricorso al tribunale amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
*F.to digitalmente*





## PERIMETRAZIONE AREE MOVIDA DA SOTTOPORRE A LIMITAZIONE ORARIA

### AREA MOVIDA - LAZZARETTO

Strada perimetrale	note
Via Aldo Manuzio	Interna al perimetro
Via Carlo Tenca	Esterna al perimetro
Via Felice Casati	Interna al perimetro – da via Carlo Tenca a Corso Buenos Aires
Corso Buenos Aires	Esterna al perimetro
Piazza Oberdan	Interna al perimetro - civico 3
Viale Vittorio Veneto	Interna al perimetro

### AREA MOVIDA - MELZO

Strada perimetrale	note
Viale Regina Giovanna	Esterna al perimetro
Via Lazzaro Spallanzani	Interna al perimetro
Via Melzo	Interna al perimetro
Via Paolo Frisi	Interna al perimetro
Via Lambro	Interna al perimetro
Via Melzo	Interna al perimetro (fino a via Nino Bixio)
Via Lambro	Interna al perimetro
Via Sirtori	Interna al perimetro - da via Lambro a via Paolo Mascagni
Via Paolo Mascagni	Interna al perimetro
Piazza Oberdan	Interna al perimetro - civici 4, 8, 10, 12
Corso Buenos Aires	Esterna al perimetro